



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

CITTA' DI TRAPANI

Reg. Interno di Settore n..... del

Reg. Generale n..... del

Affidamento in gestione dell'impianto sportivo comunale denominato Pattinodromo "L. Tortorici e D. Naso" sito nella Via Salvatore Calvino – angolo Via Segesta, per anni 3 (tre)

Convenzione

In esecuzione alla Determina Dirigenziale n.del, l'anno, il giorno del mese di presso la sede del IV Settore – Servizio Sport del Comune di Trapani, in via Libica n. 12, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

fra

il Comune di Trapani, Codice Fiscale 80003210814, che di seguito nel testo sarà denominato "Comune", nelle persone di domiciliato per la carica presso la Casa Comunale;

e

la che di seguito nel testo sarà denominato per brevità "Soggetto affidatario" C.F./P. Iva, con sede legale in rappresentata dal Legale Rappresentante, nato a il residente in, Via....., domiciliato per la carica presso la

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1.

(Oggetto della convenzione)

1. Il Comune di Trapani, come sopra rappresentato, affida alla anch'essa come sopra rappresentata, che accetta, la gestione nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti, dell'impianto sportivo comunale denominato Pattinodromo "L. Tortorici e D. Naso" sito nella Via Salvatore Calvino – angolo Via Segesta, iscritto in Catasto al foglio 0001 mappale 00061, e di tutte le strutture ed attrezzature annesse o in dotazione all'impianto sportivo nello stato di fatto in cui si trova.

La gestione dell'impianto sportivo riguarda tutte le intere giornate siano esse feriali, festive o prefestive e così per tutta la durata della convenzione.

2. Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto affidatario: relativamente ad essi, le parti hanno redatto verbale di consegna, allegato al presente atto.

3. L'affidamento in gestione comporta, per il soggetto affidatario, lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura sportiva per attività di pattinaggio, anche con riferimento alle esigenze di terzi, per attività ricreative e/o sociali a favore della collettività e dei cittadini in genere siano essi in forma organizzata e non, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi.

4. L'uso dell'impianto, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza in materia di Pubblico Spettacolo. Pertanto, è obbligo del soggetto gestore controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti e lo stesso assume responsabilità civile e penale sulle manifestazioni.

ART. 2.



(Durata e divieto di cessione della gestione)

1. Il rapporto convenzionale avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con possibilità di proroga per un periodo massimo di mesi tre ai fini dell'espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto gestore.
2. Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente la convenzione per gravi ragioni di interesse pubblico.
3. Il soggetto gestore non potrà assumere impegni nei confronti di terzi, in ordine all'utilizzo dell'impianto dato in gestione, che producano effetti successivamente alla scadenza del contratto.
4. E' vietata la cessione a terzi della gestione.

ART. 3.

(Custodia, direzione delle attività)

1. Il soggetto affidatario è custode del bene. Alla risoluzione del rapporto, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile dotato di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.
2. L'affidamento in gestione comporta, per l'affidatario, lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura sportiva, anche con riferimento alle esigenze di terzi, nonché la realizzazione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria atti a conservare lo stato d'uso dell'immobile.
3. Le attività sono tutte quelle attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale dell'impianto sportivo e le attività preordinate alla gestione e allo sviluppo operativo-strutturale dell'impianto sportivo;
4. La gestione e l'uso dell'impianto dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
 - valenza pubblica delle attività;
 - massima fruibilità e funzionalità della struttura;
 - salvaguardia del bene e delle sue dotazioni;
 - perseguimento dell'equilibrio economico della gestione.
5. In ogni caso le attività di gestione dell'impianto sportivo devono essere realizzate nel rispetto dei parametri gestionali definiti in base ai principi stabiliti dalla legislazione vigente in materia di attività sportive.
6. Il Comune potrà richiedere al gestore, in qualsiasi momento, dati e/o documenti riguardanti la gestione (bilanci compresi) qualora necessari per le operazioni di verifica e/o programmazione.

ART. 4.

(Obblighi del Comune)

Sono a carico del Comune le spese inerenti la manutenzione straordinaria fatta eccezione per gli interventi conseguenti a danni prodotti dalla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria e derivanti da incuria e/o imperizia del personale alle dipendenze del soggetto affidatario, da utenti o da terzi.

ART. 5.

(Canone, introiti e tariffe)

1. Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali e manutentivi dell'impianto stesso.
2. Al soggetto affidatario, in relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, spettano tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione propria dell'impianto sportivo.
3. Le tariffe relative all'utilizzo dell'impianto dovranno essere esposte a cura del soggetto affidatario in luogo aperto al pubblico presso l'impianto.



4. Il soggetto affidatario della gestione dell'impianto sportivo corrisponderà al Comune un canone di concessione annuo per l'utilizzo della struttura di € 1.350,00 oltre IVA nella misura di legge, e dovrà essere corrisposto nella misura del 50% all'atto della sottoscrizione del presente atto e nella misura del rimanente 50% entro i sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto. Il canone annuo è soggetto all'applicazione dell'IVA nella misura di legge.
5. In caso di chiusura dell'impianto per cause indipendenti da fatti o dalla volontà del soggetto affidatario per un periodo continuativo superiore a trenta giorni, si effettuerà una riduzione del canone sopra indicato in misura congrua ed equa, sulla base di valutazione congiunta dell'entità delle spese effettivamente sostenute dal soggetto affidatario nel periodo di chiusura, ovvero un slittamento del termine di conclusione della convenzione.

ART. 6.

(Riferimenti per gli utenti)

1. Gli utenti, individuati nelle Federazioni sportive, negli Enti di promozione sportiva, nelle Società sportive, nei singoli fruitori dell'impianto, si rapportano al soggetto affidatario per quanto concerne il pagamento delle tariffe e di eventuali corrispettivi per servizi richiesti al soggetto affidatario, per l'uso di uffici o spazi dell'impianto, nonché per tutto quanto concerne il corretto utilizzo dell'impianto sportivo concesso.

ART. 7.

(Programmazione dell'attività sportiva nell'impianto e disponibilità dell'impianto per il soggetto affidatario)

1. Il soggetto affidatario è tenuto a sviluppare la gestione dell'impianto con riferimento alle attività in esso svolte, tenendo conto della propria programmazione e della concessione in uso ad altre Associazioni o Società sportive o Enti di promozione sportiva, sulla base delle fasce orarie di utilizzo dell'impianto determinate dal Comune di Trapani.
2. L'impianto sportivo è a disposizione del soggetto affidatario, che dovrà consentire l'uso a terzi, mantenendo la destinazione d'uso dell'impianto. Eventuali aree esterne alla pista potranno essere utilizzate dal soggetto affidatario per attività ricreative o culturali purché senza compromissioni del prioritario funzionamento a fini sportivi.
3. Il soggetto affidatario, alla sottoscrizione del presente atto, è tenuto a trasmettere all'Ufficio Sport del IV Settore del Comune la programmazione delle attività sportive ed a coordinare le attività sportive da svolgersi presso l'impianto e a tenere costantemente aggiornato il relativo calendario.

ART. 8.

(Modalità di funzionamento dell'impianto)

1. L'impianto dovrà essere utilizzato e gestito in conformità a quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Gli orari di apertura al pubblico dell'impianto, disposti dal Comune di Trapani saranno, a cura del soggetto affidatario, esposti all'esterno dell'impianto unitamente alle tariffe d'uso del medesimo.

ART. 9.

(Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario)

1. Il soggetto proprietario della struttura affidata in concessione rimane il Comune di Trapani, con funzioni di indirizzo e di controllo.
2. L'unità immobiliare e gli impianti di che trattasi dovranno essere destinati all'organizzazione di attività sportive. Previa autorizzazione dell'Ente, su richiesta del soggetto affidatario, potranno essere svolte attività ricreative, culturali e sociali.
3. Il soggetto affidatario ha l'obbligo di provvedere alla gestione dell'impianto e di quant'altro forma oggetto della presente convenzione, assicurandone il regolare funzionamento.
4. L'impianto dovrà essere tenuto a disposizione dei singoli cittadini, degli Enti e delle Società sportive che lo utilizzeranno secondo la programmazione concordata con il soggetto affidatario. A tal fine il



Città di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

soggetto affidatario assume la specifica obbligazione di consentirne l'uso ai richiedenti nelle fasce di orario non rientranti in quelle utilizzate per le attività proprie, indicate preventivamente al Settore competente del Comune di Trapani.

5. Il soggetto affidatario potrà inoltre impartire all'utenza prescrizioni anche integrative.
6. Il soggetto affidatario risulta altresì obbligato a concedere la disponibilità della struttura per lo svolgimento di manifestazioni e servizi di interesse generale, anche organizzate dal Comune di Trapani, avvalendosi della collaborazione anche di terzi, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti ed in date da concordarsi fra esse. Il Comune a tal fine si impegna a dare un preavviso di almeno 10 giorni. Il soggetto affidatario si obbliga a fornire la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere la cultura, lo sport e le attività di aggregazione in generale tra la cittadinanza, che il Comune di Trapani intenda attuare nelle strutture in concessione nel periodo di validità del contratto, garantendo l'accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.
7. Il soggetto affidatario si impegna a:
 - a) vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti dell'impianto, del Regolamento sull'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e di eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità sanitarie;
 - b) applicare le tariffe determinate dal Comune di Trapani, le esenzioni dal pagamento delle tariffe d'ingresso o le tariffe agevolate previste dal Comune di Trapani;
 - c) riservare l'utilizzo dell'impianto nelle ore antimeridiane a favore esclusivamente delle Istituzioni scolastiche e ai soggetti diversamente abili per attività didattiche che il soggetto gestore si impegnerà ad inserire nella propria progettualità per la gestione dell'impianto sportivo, previo nulla osta da rilasciarsi da parte del Comune;
 - d) inibire l'attività commerciale tesa a generare profitti ed ogni qualsivoglia sfruttamento economico.
 - e) dotarsi di tutti gli atti amministrativi e le autorizzazioni e certificati, nessuno escluso, prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione dell'impianto sportivo, che per l'esercizio di tutte le attività oggetto della presente concessione;
 - f) consentire, in ogni momento anche senza preavviso, visite e ispezioni all'impianto da parte di tecnici e funzionari a ciò incaricati dal Comune e fornire al Comune tutti i dati, le informazioni e la documentazione contabile (spesa per le utenze realmente sostenute, personale impiegato nella gestione dell'impianto, utenti singoli e associati dell'impianto, ecc.) da esso eventualmente richiesti;
 - g) contrarre prima della consegna dell'impianto, con onere a proprio carico, polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, a copertura di eventuali danni a persone e cose con un massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 , priva di ogni franchigia ed avente validità per tutta la durata della concessione. La polizza deve inoltre prevedere la copertura dei danni materiali, diretti e/o consequenziali, causati all'impianto ed ai beni mobili ed immobili di proprietà comunale che si trovano nel medesimo impianto, comunque causati in relazione a quanto formerà oggetto della concessione;
 - h) annotare quotidianamente in apposito registro o schede l'ora di apertura e chiusura dell'impianto, l'utilizzo da parte di altri soggetti, il numero degli utenti effettivamente presenti nell'impianto, il numero dei biglietti di ingresso venduti e ogni altro dato o informazione che il concedente riterrà di inserire in detti registri e schede;
 - i) mantenere, per tutta la durata della concessione l'attuale livello qualitativo dei servizi resi nell'impianto;
 - j) garantire la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un Responsabile incaricato, il cui nominativo dovrà essere comunicato tempestivamente al competente Settore / Servizio del Comune di Trapani;
 - k) garantire la pulizia, cura e manutenzione dell'impianto e di tutti gli spazi interni e esterni costituenti pertinenza dell'impianto;
 - l) garantire la custodia, guardiania, vigilanza/sorveglianza e controllo dell'impianto e degli accessi al medesimo;



- m) provvedere alla voltura di tutte le utenze necessarie per la funzionalità dell'impianto comprese quelle per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, tributi del gestore etc. e farsi carico di tutte le superiori spese. Relativamente alla spesa per i consumi di energia elettrica il Comune, se sussistono le risorse finanziarie di bilancio, può contribuire al pagamento in misura pari al 50% della parte eccedente le spese di energia elettrica, preventivate nel quadro dei costi e ricavi allegato all'avviso, con eventuale compensazione del canone di locazione fissato;
- n) provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile e degli impianti tecnologici, sanitari ed elettrici oggetto della concessione;
- o) dotarsi degli opportuni strumenti defibrillatori previsti dall'art. 5 del D.M. 24/04/2013;
- p) provvedere alla riparazione e/o sostituzione degli arredi e delle attrezzature;
- q) svolgere le attività nel pieno rispetto di ogni vigente norma di legge e regolamento, con particolare riferimento alla norme in materia di sicurezza e antincendio;

Il soggetto affidatario potrà realizzare eventuali interventi manutentivi straordinari e/o migliorativi dell'impianto o per adeguamenti strutturali obbligatori, purché preventivamente approvato ed autorizzato dagli Uffici Comunali competenti.

Sono in carico al soggetto affidatario le richieste di permessi, autorizzazioni, licenze e/o ogni altro adempimento presso i rispettivi soggetti competenti anche in base alla normativa prevista in caso di pubblico spettacolo (Comune, Asp, Siae, Vigili del Fuoco, Commissione di Vigilanza per Pubblici Spettacoli, etc...) connessi allo svolgimento di manifestazioni e/o eventi, anche temporanei, e tutto quanto connesso all'organizzazione degli stessi quali ad esempio somministrazione di cibi e bevande.

In caso di anticipata risoluzione della concessione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice o alla scadenza naturale della medesima, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni decadono automaticamente senza che il soggetto affidatario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica; decadrà altresì automaticamente ogni accordo e/o contratto che il soggetto affidatario abbia stipulato con Federazioni, Enti di promozione sportiva e Società sportive per l'uso dell'impianto.

ART. 10.

(Pubblicità all'interno dell'impianto)

- 1. Il soggetto affidatario dell'impianto, al fine di preservare l'equilibrio economico-finanziario dell'impianto sportivo potrà, in forma diretta o tramite soggetti terzi, gestire gli spazi e i servizi per la veicolazione di messaggi pubblicitari e/o gestire punti di ristoro e/o distribuzione automatica di alimenti, bevande collegate alla pratica sportiva ed esercitabili, previa autorizzazione, nell'impianto, i cui proventi dovranno risultare nel bilancio di gestione, purché nel rispetto di ogni adempimento previsto dai regolamenti e normative anche locali in materia fermo restando l'ottenimento, a proprio carico, dei necessari permessi e l'assolvimento degli oneri economici, tributari e fiscali che ne derivano.
- 2. Per le installazioni pubblicitarie dovranno essere adottate tutte le precauzioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e dovrà essere garantita la massima sicurezza agli atleti e al pubblico e la completa visibilità del campo di gioco.

ART. 11.

(Verifiche e controlli)

- 1. Il Comune di Trapani si riserva il diritto di effettuare controlli e ispezioni sul corretto adempimento di quanto previsto dalla convenzione. A tale scopo il Responsabile del competente Settore / Servizio comunale comunicherà al gestore i nominativi dei tecnici e incaricati cui quest'ultimo dovrà consentire in ogni momento l'accesso ad ogni parte dell'impianto.
- 2. I controlli sono di due tipi:
 - a) tecnico:
 - sulla manutenzione ordinaria di tutti i locali e degli impianti;



- sulla rapida sostituzione di arredi e attrezzature non funzionanti;
- sulla cura e manutenzione delle aree a verde e degli alberi, affinché gli stessi conservino condizioni di sicurezza e stabilità.

b) gestionale:

- sul regolare funzionamento dell'impianto (orari di apertura e chiusura, sorveglianza degli accessi, ecc.);
- sulla corretta e quotidiana tenuta di un registro predisposto dal concedente, contenente il rendiconto giornaliero sull'utilizzo dell'impianto: è fatto obbligo al concessionario di comunicare all'Ufficio competente eventuale utilizzo difforme dalla presente convenzione;
- sull'affissione in modo visibile, all'ingresso dell'impianto, di una tabella contenente tutte le tariffe comunali per ogni tipo di attività;
- sulla puntuale applicazione delle esenzioni di pagamento del biglietto d'ingresso alle categorie di utenti indicate nel vigente regolamento, sull'uso gratuito dell'impianto per eventuali attività scolastiche nelle ore di apertura mattutina nel periodo invernale;
- sul personale abilitato previsto dalle disposizioni in materia di sport da parte di tutti gli Enti e/o Società sportive utilizzatori;
- sulla pulizia di tutto l'impianto (campo, aree verdi, spogliatoi, bagni, ecc.);
- sul possesso dei requisiti di legge da parte del personale tecnico addetto alla conduzione e manutenzione di tutti gli impianti.

ART. 12.

(Responsabilità e sicurezza)

a) Prescrizioni generali

Ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di Trapani, relativa al servizio affidato e al suo svolgimento, che deve essere eseguito in maniera puntuale e corretta, viene assunta dal soggetto affidatario.

Il soggetto affidatario solleva il Comune di Trapani da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per il servizio affidato con la presente convenzione. Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte dell'Amministrazione Comunale. Il soggetto affidatario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

b) Altre prescrizioni per il rispetto delle norme in materia di sicurezza

Il soggetto affidatario si impegna a nominare un responsabile ed un suo eventuale sostituto, ed a comunicarlo tempestivamente al Comune, per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui il responsabile non venga nominato, il Comune riterrà responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del soggetto gestore.

Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra il soggetto affidatario, gli utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione. Il soggetto affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il soggetto affidatario è tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "datore di lavoro". Il soggetto affidatario prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza



dei lavoratori e degli utenti. Altresì il soggetto affidatario è tenuto a fornire al Comune di Trapani all'atto della sottoscrizione della convenzione, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi.

E' in capo al soggetto affidatario, anche in relazione alla capienza dell'impianto, alla sue dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni (se l'impianto è idoneo ad ospitarle), il mantenimento delle condizioni di sicurezza ai sensi del D.M. del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. n. 81/2008 e del D.M. del 10/03/98.

Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare:

- i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
- prima dell'inizio di qualsiasi evento/manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
- devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi (estintori, manichette antincendio, altri dispositivi di protezione);
- devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
- deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza;

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio devono essere pianificati in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi in particolare:

- i controlli;
- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
- gli interventi manutentivi;
- l'informazione e l'addestramento al personale;
- le istruzioni per il pubblico;
- le procedure da attuare in caso di incendio.

Il responsabile dell'attività, o personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio.

Inoltre deve essere oggetto di registrazione l'addestramento antincendio fornito al personale. Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'autorità competente.

ART. 13.

(Responsabilità/ Garanzia definitiva)

1. Il soggetto affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il soggetto affidatario in particolare solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.
3. A tal uopo il soggetto affidatario deve costituire la garanzia definitiva in uno dei modi stabiliti dal d.lgs n. 36/2023 nella misura pari a una annualità di canone a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, dell'eventuale risarcimento danni, del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione dell'attività da parte dell'affidatario, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'affidatario stesso, nonché a garanzia del pagamento del canone annuo dovuto al Comune nei termini contrattuali.
4. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.



5. L'affidatario è obbligato a reintegrare, entro 30 (trenta) giorni di calendario, la cauzione, nel caso in cui il Comune se ne avvallesse, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
6. In caso di presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, questa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e che il pagamento avvenga a semplice richiesta del Comune.
7. La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'affidatario dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del funzionario comunale competente.
8. A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il soggetto affidatario, altresì, sottoscrive una polizza assicurativa RCT/RCO a copertura di eventuali danni a persone e cose con un massimale per singolo sinistro non inferiore a € 500.000,00, derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto in gestione per la copertura dell'attività svolta negli impianti sportivi comunali, come obbligato dal p. 7 lettera g) dell'art 9.

ART. 14 (Tracciabilità)

Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 15 (Risoluzione anticipata)

La convenzione può essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti. La convenzione potrà altresì essere risolta unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte del Comune al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- quando vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;
- quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;
- quando il soggetto affidatario o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- quando siano modificate le finalità perseguite dal gestore;
- quando il soggetto affidatario venisse dichiarato fallito;
- quando l'impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti;
- in caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, imputabili al gestore o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione.

Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

ART. 16 (Modifiche assetto societario)

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di convenzione, si verificano modifiche nella denominazione e/o nell'assetto dell'affidatario, il rapporto convenzionale non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto. Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito l'affidamento ed eventualmente revocarlo, dando luogo alla risoluzione della convenzione, nulla essendo dovuto in questo caso all'affidatario.

ART. 17 (Recesso)

Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 2 mesi comunicato con lettera raccomandata o a mezzo PEC nei seguenti casi:



- per sopraggiunti motivi di pubblico interesse;
- in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Fermo restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia il consenso delle parti, il recesso dalla convenzione da parte del gestore per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, potrà essere preso in considerazione qualora richiesto al Comune con almeno 6 mesi di anticipo mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC e a condizione che sia garantita la stagione sportiva in corso o l'inizio della successiva fino alla fine dell'anno solare in corso.

ART. 18

(Foro competente)

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Trapani.

ART. 19

(Disposizioni finali) – clausola di revisione prezzi

In applicazione del dlgs 36/2023, art 60, che prevede che *“Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi.”* viene inserita la clausola di revisione alle condizioni espressamente previste nel suddetto articolo.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme e disposizioni vigenti in materia oltre che alle norme del codice civile in quanto applicabili. Dovranno essere osservate inoltre le disposizioni, anche di futura emanazione, contenute negli atti adottati in materia dal Comune di Trapani.

Tutte le spese relative a tasse, imposte e tributi, comprese le spese di registrazione relative alla presente convenzione, sono a carico del Soggetto affidatario.

Letto, confermato e sottoscritto

Le parti